

CONDIZIONI GENERALI

La Cessione del quinto "Quinto BancoPosta" è una tipologia di prestito personale riservata ai lavoratori dipendenti e/o pensionati, clienti di Poste Italiane S.p.A. La concessione di detto prestito prevede una speciale forma di rimborso rateale realizzabile attraverso la cessione, nei limiti di un quinto, del proprio stipendio mensile o della propria pensione, a favore dell'Istituto finanziatore, per un periodo massimo di 120 mesi.

Il finanziamento è concesso a proprio insindacabile giudizio da Deutsche Bank S.p.A., con sede legale e amministrativa in Piazza del Calendario 3, 20126 Milano, Capitale Sociale Euro 310.659.856,26; Codice Fiscale, Partita IVA e iscrizione al Registro delle Imprese di Milano 01340740156; iscritta all'Albo delle Banche e capogruppo del Gruppo Bancario Deutsche Bank, a sua volta iscritto all'albo dei gruppi bancari, secondo le norme contrattuali di seguito riportate.

Art. 1 – Soggetto Richiedente (Cedente)

Possono richiedere l'erogazione di un finanziamento rimborsabile tramite la cessione del quinto dello stipendio o della pensione i lavoratori subordinati, dipendenti delle PP.AA., dipendenti di aziende private che godano di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato ovvero a tempo determinato con periodo residuo (rispetto alla data di stipula) superiore a 24 mesi, come pure i titolari di pensione erogata da Ente Previdenziale pubblico o privato.

Il richiedente, di seguito denominato Cedente, si impegna ad effettuare l'ammortamento del finanziamento con la cessione *pro-solvendo* di quote del proprio stipendio o salario o della pensione secondo le modalità di seguito elencate. Il Cedente risponde della veridicità di tutti i dati dichiarati a Poste Italiane e da questa trasmessi a Deutsche Bank S.p.A., di seguito denominata Cessionaria, e si obbliga a comunicare, all'atto della richiesta, l'eventuale sussistenza di vincoli sulla retribuzione o pensione (cessione volontaria, pignoramenti etc.), segnalando altresì eventuali anticipazioni sul trattamento fine rapporto (di seguito TFR) o su indennità equipollenti già ottenute. Il Cedente dovrà, quindi, presentare il proprio certificato di stipendio, preventivamente rilasciato dal datore di lavoro come da fac-simile predisposto dalla Cessionaria, ovvero esibire la "dichiarazione di quota di pensione cedibile" sulla base del quale sarà possibile determinare la quota cedibile e, correlativamente, l'ammontare del prestito corrispondente.

Art. 2 – Erogazione del finanziamento

L'erogazione del finanziamento richiesto avverrà entro 15 giorni dalla data di accettazione della cessione notificata da parte del soggetto terzo ceduto.

Il Cedente, dal momento dell'erogazione a suo favore delle somme risultanti quali netto ricavo della cessione, diviene debitore nei confronti della Cessionaria per l'importo lordo del finanziamento.

Il Cedente non potrà ottenere il versamento del finanziamento, pari al "netto ricavo" della cessione, se non saranno stati forniti alla Cessionaria tutti i documenti e gli atti necessari per il valido perfezionamento della cessione ed in particolare se non sarà stato rilasciato apposito "benestare" da parte del datore di lavoro o dell'Ente Pensionistico.

La Cessionaria è autorizzata a trattenere e compensare tutte le somme occorrenti per l'eventuale estinzione di precedenti altri prestiti non onorati o nel caso siano notificate procedure esecutive mobiliari presso terzi.

Art. 3 – Debitore ceduto

Acquista tale qualità il datore di lavoro del Cedente in attività, come pure qualsiasi Ente pensionistico pubblico o privato, obbligato, in caso di cessazione del rapporto di lavoro, a riconoscere al Cedente in quiescenza una somma "*una tantum*" ovvero un assegno continuativo di natura previdenziale.

Il Cedente, in caso di risoluzione del rapporto di lavoro con il debitore ceduto, autorizza sin d'ora la Cessionaria a notificare il contratto di finanziamento contro cessione del quinto dello stipendio ad un eventuale nuovo datore di lavoro, affinché quest'ultimo continui ad operare la ritenuta della quota mensile oggetto di cessione, fino all'estinzione del finanziamento.

A tal fine il Cedente è obbligato a comunicare tempestivamente alla Cessionaria ogni variazione del proprio rapporto di lavoro. Le

spese di notifica al nuovo datore di lavoro saranno poste a carico del Cedente.

Art. 4 – Rimborso del finanziamento

L'ammortamento del finanziamento si realizza, in costanza di rapporto di lavoro del Cedente, tramite la cessione *pro-solvendo* di quote fisse predeterminate della retribuzione mensile, mentre ove il Cedente sia in quiescenza, tramite cessione *pro-solvendo* di quote fisse predeterminate dell'assegno pensionistico, in ogni caso sempre nei limiti di un quinto delle spettanze nette mensili. Il debitore ceduto sarà tenuto a corrispondere detto importo alla Cessionaria a partire dal mese successivo a quello in cui è pervenuta la notifica dell'atto di cessione; i versamenti dovranno avvenire tramite bonifico bancario o postale a favore della Deutsche Bank S.p.A.

Art. 5 – Rimborso in caso di cessazione o interruzione del rapporto di lavoro

Nell'ipotesi di cessazione del servizio, che intervenga anteriormente al completamento del piano d'ammortamento, la cessione, a norma dell'art. 43 del T.U. 05/01/1950 n. 180, si estenderà automaticamente su quanto al Cedente spetta per effetto di tale cessazione ed il Cedente acconsente che il datore di lavoro trattenga l'importo necessario per l'estinzione del finanziamento a valere sulle somme che, a qualunque titolo e sotto qualsiasi denominazione, non escluse le erogazioni a titolo di liberalità e gli eventuali rimborsi delle ritenute per fondo pensione e di soccorso, venissero corrisposte al Cedente dal datore di lavoro o da qualsiasi altro Ente pensionistico pubblico o privato al quale il Cedente fosse iscritto per legge o per contratto di lavoro o per contratto privato.

Qualora la cessazione del rapporto di lavoro dia diritto esclusivamente all'erogazione *una-tantum*, da parte del datore di lavoro o di qualsivoglia Ente pensionistico pubblico o privato, di una somma quale indennità di fine rapporto (TFR), capitale assicurato, o ad altro titolo, tale somma, già oggetto di cessione in garanzia a favore della Cessionaria, dovrà essere corrisposta quale credito ceduto in un'unica soluzione alla Cessionaria, fino alla concorrenza del debito residuo, detratti nel caso di estinzione anticipata, i soli interessi contrattuali non ancora maturati.

In ogni caso il Cedente resterà obbligato all'immediato pagamento di tutto quanto dovuto alla Cessionaria, per l'estinzione del finanziamento per il caso d'insufficienza o incapienza delle somme dovute da parte del Debitore ceduto.

Art. 6 – Proroga della Cessione

Nei casi di sospensione o riduzione dello stipendio, salario o assegno pensionistico dovuto al Cedente, salvo il diritto di cui al successivo art. 10 e ferma restando l'operatività delle garanzie assicurative per i rischi vita ed impiego, la Cessionaria avrà facoltà di consentire al Cedente la proroga del piano di ammortamento per il tempo necessario all'estinzione del debito residuo; in tal caso saranno dovuti gli interessi di mora, calcolati come previsto al successivo art. 9, per il maggior periodo di tempo accordato.

Art. 7 – Garanzie

Il TFR come pure ogni altra somma comunque dovuta al Cedente sia dal datore di lavoro sia da qualsivoglia Ente pensionistico pubblico o privato cui sia stato conferito il TFR per intero o in quota parte, in ragione e/o conseguenza del rapporto di lavoro, costituisce, a far tempo dalla stipula del contratto di "finanziamento contro cessione del quinto dello stipendio o della pensione", garanzia del regolare pagamento dell'intera somma ceduta, fino alla regolare estinzione del contratto.

Il Cedente si impegna a non richiedere anticipazioni sul TFR, su indennità equipollenti, ovvero sulle prestazioni del Fondo pensione complementare scelto durante tutto il periodo di ammortamento del finanziamento, preso atto che dette indennità (ancorché di futura maturazione) sono oggetto di cessione in garanzia a favore della Cessionaria, per l'integrale rimborso delle somme dovute.

Art. 8 – Assicurazione per il rischio vita e per il rischio d'impiego

A maggior garanzia della Cessionaria, per i casi d'interruzione dei

pagamenti delle quote mensili cedute, dovuti a premorienza del Cedente, risoluzione del rapporto di lavoro a seguito di licenziamento, dimissioni volontarie, mobilità o Cassa Integrazione Guadagni, riduzione dello stipendio/salario o pensione in misura superiore al 50%, aspettativa non retribuita o cessazione dal servizio attivo, ai sensi e per gli effetti dell'art. 54 del D.P.R. 05/01/1950 n. 180 e dell'art. 1891 c.c. è prevista la stipula, a beneficio della Cessionaria, di specifica polizza assicurativa per "rischio vita" e/o "rischio impiego" con primaria Compagnia di Assicurazioni operante nel settore. La polizza garantisce il rimborso del credito residuo in linea capitale risultante alla data del sinistro.

Per effetto di dette polizze la Compagnia di Assicurazioni resterà surrogata alla Cessionaria creditrice per tutti i crediti vantati nei confronti del Cedente nonché della debitrice ceduta per le spettanze dalla stessa dovute, a qualunque titolo, al Cedente, fino alla concorrenza delle somme effettivamente corrisposte a titolo di indennità assicurativa, con diritto di rivalsa.

Per il Cedente pensionato o iscritto INPS o INPDAP, in alternativa alla predetta polizza assicurativa è possibile accedere alla copertura di garanzia del Fondo Rischi INPDAP.

Art. 9 – Interessi di mora

Qualora il datore di lavoro, le Amministrazioni o gli Enti pensionistici, debitori ceduti, ritardino od omettano per qualsivoglia motivo di provvedere al versamento delle somme cedute, saranno applicati, su base annuale, interessi di mora, pari al tasso BCE maggiorato di dieci punti percentuali; tali interessi decorreranno, senza necessità di costituzione in mora, dalla scadenza di ciascun pagamento dovuto fino al giorno di effettivo saldo.

Alla Cessionaria saranno inoltre dovute eventuali spese di recupero stragiudiziale del credito, fatto salvo il diritto di risarcimento per ogni altro maggior danno derivante da mancato o ritardato pagamento. Detto tasso di mora si applica per ogni somma dovuta alla Cessionaria sia da parte del Cedente che del Debitore ceduto.

Art. 10 – Decadenza dal beneficio del termine

Si conviene espressamente che, in aggiunta alle previsioni di cui all'art. 1186 c.c., in caso di cessazione del rapporto di lavoro, come pure di eventuale riduzione per qualsiasi causa dello stipendio, salario o assegno pensionistico, ovvero di ritardato versamento da parte del datore di lavoro, dell'Amministrazione o dell'Ente Pensionistico ceduto/a anche di una sola delle rate mensili pattuite, il Cedente potrà esser dichiarato decaduto dal beneficio del termine e la Cessionaria potrà dichiarare risolto il contratto con effetto immediato. Tali effetti potranno verificarsi indipendentemente dalla stipula delle polizze assicurative di cui all'art. 8.

Quale conseguenza della risoluzione del contratto, il Cedente dovrà rimborsare alla Cessionaria, a semplice richiesta, tutte le somme dovute per l'estinzione del finanziamento, ivi compresi gli interessi di mora e le eventuali spese di recupero stragiudiziale occorse.

Art. 11 – Estinzione anticipata

In tutte le ipotesi di estinzione anticipata del finanziamento, ivi compresa quella eseguita per volontà del Cedente, si conviene espressamente che la Cessionaria non dovrà restituire al Cedente, neppure in parte, quanto corrisposto a titolo di commissioni, spese d'istruttoria, premio di polizza ed imposte, che s'intendono in ogni caso dovuti, quali oneri connessi alla istruttoria ed alla concessione del finanziamento.

Il capitale residuo dovuto alla Cessionaria all'atto dell'estinzione anticipata sarà determinato quale sommatoria del valore attuale di tutte le rate ancora non scadute alla data della risoluzione, con applicazione del tasso d'interesse annuo previsto dal contratto. A detto importo saranno sommate eventuali rate insolute, interessi di mora per ritardati pagamenti, altri sospesi a carico del Cedente e una commissione per estinzione anticipata nella misura riportata nei FI e DDS pro tempore vigenti.

Art. 12 – Modifiche alle condizioni economiche e contrattuali

Fermo il carattere fisso ed invariabile del TAN quale indicato nella sezione Condizioni economiche per tutta la durata del finanziamento, la Cessionaria si riserva la facoltà di modificare unilateralmente le condizioni contrattuali applicate al finanziamento qualora sussista un giustificato motivo, nel rispetto di quanto previsto

dall'art. 1341, comma 2, del codice civile. In caso di variazioni, la Banca, ai sensi dell'art. 118 D. Lgs. n. 385/1993 e successive integrazioni e/o modificazioni, invia una comunicazione scritta al Cedente, presso l'ultimo indirizzo da questi comunicato, con un preavviso minimo di trenta giorni. La modifica si intende approvata ove il Cedente non receda dal contratto entro sessanta giorni. In caso di esercizio del diritto di recesso, al Cedente verranno applicate, in sede di liquidazione del rapporto, le condizioni precedentemente praticate, senza penalità e senza spese di chiusura.

Art. 13 – Procedure concorsuali a carico del datore di lavoro

Nel caso di fallimento, liquidazione coatta amministrativa o altra procedura concorsuale a carico del datore di lavoro, la Cessionaria potrà richiedere l'ammissione allo stato passivo della procedura instauratasi, di tutti i crediti relativi alle somme cedute, in via privilegiata ed in surroga al Cedente. Questo ultimo s'impegna a rinunciare, a favore della Cessionaria e fino alla concorrenza del credito da questa vantato, alla facoltà di attivare il Fondo di garanzia previsto dalla legge 297/82. Il Cedente dovrà tenere indenne (o comunque rimborsare) la Cessionaria per tutte le spese legali che dovessero rendersi necessarie per il riconoscimento dei crediti ceduti in sede giudiziaria.

Art. 14 – Richiamo alle Armi

In caso di richiamo alle armi del Cedente, si conviene che il presente contratto estenderà i suoi effetti anche sulle indennità liquidate al Cedente, ai sensi della legge 10 giugno del 1940 n. 653 e successive modifiche; l'Amministrazione di appartenenza od eventualmente altri Enti, non escluso l'I.N.P.S., saranno pertanto autorizzati a prelevare mensilmente da dette indennità le somme occorrenti per costituire o integrare la quota ceduta, versandola alla Cessionaria secondo le modalità sopra convenute.

Art. 15 – Deroga all'art. 190 c.c.

La Cessionaria, in espressa deroga a quanto previsto dall'art. 190 c.c., sarà autorizzata ad agire, anche in via principale e non solo sussidiaria, per il recupero del proprio credito, sui beni personali del coniuge del Cedente.

Art. 16 – Spese ed oneri fiscali

Tutte le spese occorrenti per il perfezionamento dell'atto di cessione nonché le tasse, ivi compresi bollo e registro soggetti alle disposizioni di cui al D.P.R. 29/9/1973 n. 601 e successive modifiche, sono esclusivamente a carico del soggetto Cedente. Quest'ultimo autorizza incondizionatamente gli addebiti dovuti e tutte le spese ed imposte connesse all'atto di cessione, prendendo atto che le relative trattenute potranno avvenire anche in eccedenza al quinto di stipendio o pensione ceduto, ai sensi dell'art. 2 del Testo Unico 05.01.1950 n. 180.

In ogni caso, il Cedente è obbligato a tenere indenne la Cessionaria per ogni onere dalla stessa sostenuto in relazione all'atto di cessione.

Art. 17 – Reclami

Per la definizione di eventuali reclami relativi all'operatività del contratto è competente l'Ufficio Reclami della Deutsche Bank S.p.A. Il Cedente potrà proporre eventuali reclami, in forma scritta, indirizzandoli a Deutsche Bank S.p.A. – Piazza del Calendario 3 20126 Milano. Resta salva la facoltà per il Cliente di rivolgersi all'Ombudsman – Giuri Bancario e promuovere il tentativo di conciliazione, nelle ipotesi e secondo le modalità previste dal pubblicizzato regolamento di detto organismo.

Resta fermo ed impregiudicato in ogni caso il diritto del Cedente di adire ad Autorità Giudiziaria.

Art. 18 – Elezione di Domicilio

Ai fini del presente contratto il Cedente elegge domicilio presso l'indirizzo di residenza dallo stesso indicato nel contratto impegnandosi a comunicare alla Deutsche Bank S.p.A., in forma scritta, all'indirizzo sotto indicato, ogni eventuale successiva variazione.

Art. 19 – Foro Competente

Per ogni controversia connessa alla esecuzione od interpretazione del presente contratto è competente il Foro di residenza o domicilio del Cedente.

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Informativa sul trattamento dei dati personali – Art. 13 D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali) fornita da Poste Italiane S.p.A.

Ai fini del rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali (D. Lgs 30 giugno 2003, n. 196), Poste Italiane S.p.A., con sede legale in Roma, Viale Europa 190, titolare del trattamento dei dati raccolti nell'ambito del prestito tramite la Cessione del Quinto dello stipendio o della pensione "Quinto BancoPosta" informa che i dati personali del Richiedente (di seguito l'"Interessato") sono necessari al titolare per le seguenti finalità:

- a) finalità strettamente connesse e strumentali alla gestione del rapporto con l'interessato relativo al Prestito stesso (ad es. raccolta e trasmissione a Deutsche Bank delle richieste di Prestito);
 - b) finalità connesse agli obblighi rivenienti da leggi, da regolamenti e dalla normativa comunitaria, nonché da disposizioni impartite da autorità a ciò legittimate (ad es. legge sull'usura e sull'antiriciclaggio).
- Per lo svolgimento delle suddette finalità il conferimento dei dati è necessario. In caso di rifiuto non sarà possibile dar corso alla richiesta di Prestito.

Inoltre, previo specifico consenso dell'interessato, Poste Italiane tratterà i dati personali dell'interessato per finalità non strettamente connesse all'esecuzione del servizio richiesto, ma legato all'attività propria di Poste Italiane, delle società del Gruppo e di terzi soggetti. Rientrano in questa categoria le seguenti attività: rilevazione del grado di soddisfazione della clientela sulla qualità dei servizi resi e sull'attività svolta dal Titolare, indagini di mercato, promozione e vendita di prodotti o servizi del Gruppo Poste Italiane, eseguite direttamente oppure attraverso l'opera di società specializzate, attraverso lettere, contatti telefonici, fax, e-mail, sms, etc. (art. 130 D. Lgs. 196/03).

I dati personali sono trattati, con idonee procedure manuali o strumentali, anche elettroniche, dal personale appartenente alla struttura di Poste Italiane addetto alla ricezione di sportello ed al settore BancoPosta, presso le sedi centrali e distaccate, nei limiti dell'esecuzione delle operazioni di trattamento necessarie allo svolgimento del rapporto di Prestito. Tali soggetti sono stati nominati Incaricati del trattamento ed hanno al riguardo ricevuto adeguate istruzioni operative, con particolare riferimento all'adozione delle misure di sicurezza.

Altrei i dati personali dell'interessato potranno essere trattati a scopi statistici, anche in conformità a quanto previsto dal decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322 e successive modifiche ed integrazioni, riportanti le norme inerenti al sistema Statistico Nazionale.

L'art. 7 del D. Lgs. 196/03 riconosce all'interessato il diritto di chiedere al titolare o al responsabile del trattamento conferma dell'esistenza o meno dei dati che lo riguardano e che tali dati vengano messi a sua disposizione in forma intelligibile. L'interessato può altresì chiedere di conoscere l'origine dei dati, nonché la logica, le modalità e le finalità su cui si basa il trattamento; di conoscere i soggetti o le categorie di soggetti, responsabili, incaricati o rappresentanti designati nel territorio dello Stato che possono venire a conoscenza dei suoi dati; di ottenere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione della legge, nonché l'aggiornamento, la rettificazione o, se vi è interesse, l'integrazione dei dati; di opporsi, per motivi legittimi, al trattamento stesso e di opporsi in qualsiasi momento al trattamento per fini promozionali. Responsabile del trattamento dei dati è la Direzione Operazioni della Business Unit BancoPosta di Poste Italiane, in persona del Direttore pro-tempore, ubicata presso la sede legale della società stessa, alla quale potrà rivolgersi per esercitare i diritti di cui sopra e per conoscere ulteriori eventuali Responsabili del trattamento.

Informativa sul trattamento dei dati personali – Art. 13 D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali) fornita da Deutsche Bank S.p.A.

Ai sensi dell'art. 23 del D. Lgs. 30/6/2003 n. 196 in tema di tutela delle persone rispetto al trattamento dei dati personali, il Cliente e gli eventuali coobbligati o garanti (di seguito cumulativamente definiti "Cliente") sono informati e, per quanto di ragione, espressamente consentono:

- a) che i dati forniti per lo svolgimento della istruttoria preliminare e, in caso di accoglimento della domanda di finanziamento, i dati relativi allo svolgimento del rapporto contrattuale vengano trattati dalla Società Deutsche Bank S.p.A., per finalità di:
 - valutazione del merito creditizio - prevenzione del sovraindebitamento - gestione dei rapporti contrattuali - elaborazione sta-

tistica - tutela e recupero dei crediti mediante:

- elaborazione elettronica - consultazione - raffronto con criteri prefissati - ogni altra opportuna operazione relativa al conseguimento delle predette finalità, anche per mezzo di trasmissione e comunicazione dei dati a terzi incaricati di svolgere o fornire specifici servizi strettamente funzionali all'esecuzione del rapporto contrattuale (anche mediante trattamenti continuativi), quali:
- società di servizi informatici - enti di tutela del credito - società che svolgono servizi di pagamento - assicurazioni - rivenditori convenzionati - agenti - società di factoring - società di recupero crediti - soggetti che forniscono informazioni commerciali, quali:
- società che svolgono attività di trasmissione, imbustamento, trasporto e smistamento della corrispondenza - società che svolgono servizi di registrazione tramite scansione, fotocoproduzione ed archiviazione della documentazione - La Deutsche Bank AG, con sede a Francoforte (RFT), del cui gruppo la società Deutsche Bank S.p.A. fa parte;
- società che offrono le coperture assicurative cui il Cliente abbia aderito in sede di stipula del contratto Prestito.

Il tutto nel rispetto delle disposizioni di legge in materia di sicurezza dei dati (un elenco nominativo dei soggetti appartenenti alle predette categorie è disponibile presso la Sede della Società e le filiali).

In particolare consentono che i dati forniti per lo svolgimento della istruttoria preliminare vengano trattati da:

- CRIF S.p.A., Via Fantin 1/3, 40131 Bologna
- ELSAG Sistemi S.p.A., Via Giacomo Puccini 2, 16154 Genova Sestri Ponente
- CTC - Consorzio Tutela del Credito, Viale Tunisia 50, 20124 Milano
- Experian Information Services S.p.A., Via Carlo Pesenti 121, 00156 Roma
- ACCENTURE S.p.A., Largo Donegani 2, 20121 Milano
- DM GROUP S.r.l., Via Lessolo 19, 10153 Torino
- Help Phone Srl, V. Nazionale 3, 33048 S. Giovanni al Natisone (UD)
- MICRODATASERVICE Srl, Via Gazzoletto 16/18, Loc. San Felice, 26100 Cremona
- Fair Isaac, 120 North Redwood Drive, San Rafael CA 94903/1996 USA
- MEDIOSYSTEM S.p.A., Strada Fosso dell'Infernaccio 6, 06129 Perugia
- SA.RO S.p.A. Servizi Finanziari, Via Vitruvio 42, 20124 Milano
- ZURITEL S.p.A., P.zza Carlo Erba 6, 20129 Milano
- Bamado Ltd - Sede Operativa, Viale della Liberazione 1, 20094 Corsico Milano
- FIRE S.p.A. - Strada S. Giacomo 19 is. 313, 98122 Messina
- HSBC Life (Europe) Ltd con sede in HSBC House, The Harcourt Centre, Harcourt Street, Dublino 2 (Irlanda)
- New Prestito S.p.A. - Piazza del Calendario 1, 20126 Milano
- HSBC Insurance (Ireland) Ltd, con sede in HSBC House, The Harcourt Centre, Harcourt Street, Dublino 2 (Irlanda)
- Bamado Limited con sede 42 Alie Street, London (UK) e Bamado Limited filiale italiana con sede in Italia, Via Piatti, 8 Milano
- HSBC Insurance Brokers Ltd con sede in Bishops Court, 27 - 33 Artillery Lane, London E17 LP (UK)

b) che i predetti dati possono essere raccolti sia presso l'interessato sia presso terzi;

c) che il conferimento dei dati richiesti, siano essi acquisiti in base ad un obbligo di legge ovvero in quanto strettamente funzionali all'esecuzione del rapporto contrattuale è necessario, e che un eventuale rifiuto di fornirli comporta l'impossibilità di svolgere le attività richieste per la conclusione e per l'esecuzione del contratto.

In relazione al trattamento dei predetti dati il Cliente, in base all'art. 7 del D. Lgs. 196/2003 ha il diritto di ottenere dalla Società:

- a) la conferma dell'esistenza di dati personali che lo riguardano e la comunicazione, in forma comprensibile, dei dati stessi e della loro origine nonché della logica su cui si basa il trattamento;
- b) la cancellazione, la trasformazione, in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge;
- c) l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, qualora vi abbia interesse, l'integrazione dei dati. Il Cliente ha inoltre il diritto di opporsi, per motivi legittimi, al trattamento di dati personali che lo riguardano.

Il Responsabile del trattamento dei dati è il Preposto "pro-tempore" alla Macro-Divisione PCAM.

Codice di deontologia e di buona condotta per i sistemi informativi gestiti da soggetti privati in tema di crediti al consumo, affidabilità e puntualità nei pagamenti – INFORMATIVA (G.U. n. 300 del 23 dicembre 2004)

Come utilizziamo i Suoi dati

(art. 13 del Codice sulla protezione dei dati personali art. 5 del codice deontologico sui sistemi di informazioni creditizie)

Per concederLe il finanziamento richiesto, utilizziamo alcuni dati che La riguardano. Si tratta di informazioni che Lei stesso ci fornisce o che otteniamo consultando alcune banche dati. Senza questi dati, che ci servono per valutare la Sua affidabilità, potrebbe non esserLe concesso il finanziamento. Queste informazioni saranno conservate presso di noi; alcune saranno comunicate a grandi banche dati istituite per valutare il rischio creditizio, gestite da privati e consultabili da molti soggetti. Ciò significa che altre banche o finanziarie a cui Lei chiederà un altro prestito, un finanziamento, una carta di credito, ecc., anche per acquistare a rate un bene di consumo, potranno sapere se Lei ha presentato a noi una recente richiesta di finanziamento, se ha in corso altri prestiti o finanziamenti e se paga regolarmente le rate. Qualora Lei sia puntuale nei pagamenti, la conservazione di queste informazioni da parte delle banche dati richiede il Suo consenso (tale consenso non è necessario qualora Lei lo abbia già fornito sulla base di una nostra precedente informativa). In caso di pagamenti con ritardo o di omessi pagamenti, oppure nel caso in cui il finanziamento riguardi la Sua attività imprenditoriale o professionale, tale consenso non è necessario. Lei ha diritto di conoscere i Suoi dati e di esercitare i diversi diritti relativi al loro utilizzo (retifica, aggiornamento, cancellazione, ecc.). Per ogni richiesta riguardante i Suoi dati, utilizzi nel Suo interesse il fac-simile presente sul sito www.garantepriacy.it inoltrandolo alla nostra società:

DEUTSCHE BANK S.p.A.
Piazza del Calendario, 3 - 20126 MILANO MI
e-mail: protezione.dati@db.com

e/o alle Società sotto indicate, cui comunicheremo i Suoi dati:

CTC - Consorzio per la Tutela del Credito, CRIF S.p.A.,
Experian Information Service S.p.A., SIA S.p.A.

Troverà qui sotto i loro recapiti ed altre spiegazioni. Conserviamo i Suoi dati presso la nostra società per tutto ciò che è necessario per gestire il finanziamento e adempiere ad obblighi di legge. Al fine di meglio valutare il rischio creditizio, ne comunichiamo alcuni (dati anagrafici, anche della persona eventualmente coobbligata, tipologia del contratto, importo del credito, modalità di rimborso) ai sistemi di informazioni creditizie, i quali sono regolati dal relativo codice deontologico del 2004 (Gazzetta Ufficiale 23 dicembre 2004, n. 300; sito web www.garantepriacy.it). I dati sono resi accessibili anche ai diversi operatori bancari e finanziari partecipanti, di cui indichiamo di seguito le categorie. I dati che La riguardano sono aggiornati periodicamente con informazioni acquisite nel corso del rapporto (andamento dei pagamenti, esposizione debitoria residuale, stato del rapporto). Nell'ambito dei sistemi di informazioni creditizie, i Suoi dati saranno trattati secondo modalità di organizzazione, raffronto ed elaborazione strettamente indispensabili per perseguire le finalità sopra descritte, e in particolare per estrarre in maniera univoca dal sistema di informazioni creditizie le informazioni a lei ascritte. Tali elaborazioni verranno effettuate attraverso strumenti informatici, telematici e manuali che garantiscono la sicurezza e la riservatezza degli stessi, anche nel caso di utilizzo di tecniche di comunicazione a distanza. I Suoi dati possono essere oggetto di particolari elaborazioni statistiche al fine di attribuirLe un giudizio sintetico o un punteggio sul Suo grado di affidabilità e solvibilità (cd. credit scoring), tenendo conto delle seguenti principali tipologie di fattori: numero e caratteristiche dei rapporti di credito in essere, andamento e storia dei pagamenti dei rapporti in essere o estinti, eventuale presenza e caratteristiche delle nuove richieste di credito, storia dei rapporti di credito estinti. Alcune informazioni aggiuntive possono esserLe fornite in caso di mancato accoglimento di una richiesta di credito. I sistemi di informazioni creditizie cui noi aderiamo sono gestiti da:

1. ESTREMI IDENTIFICATIVI: CTC - Consorzio per la Tutela del Credito, Viale Tunisia 50 - 20124 Milano, tel. 0266710235-29, fax 0267479250, www.ctconline.it / TIPOLOGIA DI SISTEMA: solo negativo / PARTECIPANTI: banche, società finanziarie, società di leasing / TEMPI DI CONSERVAZIONE DEI DATI: tempi indicati nel codice di deontologia, vedere tabella sotto riportata / USO DI SISTEMI AUTOMATIZZATI DI CREDIT SCORING: no.
2. ESTREMI IDENTIFICATIVI: CRIF S.p.A., con sede legale in Bologna, Ufficio Relazioni con il Pubblico: Viale Masini 12, 40126 Bologna. Fax: 051 6458940, Tel.: 051 6458900, sito internet: www.consumatori.crif.com / TIPO DI SISTEMA: positivo e negativo / PARTECIPANTI: Banche, società finanziarie e società di leasing / TEMPI DI CONSERVAZIONE DEI DATI: tempi indicati nel codice di deontologia, vedere tabella sotto riportata / USO DI SISTEMI AUTOMATIZZATI DI CREDIT SCORING: sì / ALTRO: CRIF S.p.A. aderisce ad un circuito internazionale di sistemi di informazioni creditizie operanti in vari paesi europei ed extra-europei e, pertanto, i dati trattati potranno essere comunicati (sussistendo tutti i presupposti di legge) ad altre società, anche estere, che operano – nel rispetto della legislazione del loro paese – come autonomi gestori dei suddetti sistemi di informazioni creditizie e quindi perseguono le medesime finalità di trattamento del sistema gestito da CRIF S.p.A. (elenco sistemi esteri convenzionati disponibili al sito www.crif.com/...).
3. ESTREMI IDENTIFICATIVI: Experian Information Services S.p.A., con sede legale in Roma, Via U. Quintavalle n. 68, 00173 Roma; Recapiti utili: Servizio Tutela Consumatori (responsabile interno per i riscontri agli interessati), Via U. Quintavalle n. 68, 00173 Roma - Fax: 199.101.850, Tel.: 199.183.538, sito internet: www.experian.it (Area Consumatori) / TIPO DI SISTEMA: positivo e negativo / PARTECIPANTI: Banche, intermediari finanziari nonché altri soggetti privati che, nell'esercizio di un'attività commerciale o professionale, concedono una dilazione di pagamento del corrispettivo per la forniture di beni o servizi (fatta eccezione, comunque, di soggetti che esercitano attività di recupero crediti) / TEMPI DI CONSERVAZIONE DEI DATI: tali tempi sono ridotti a quelli indicati nella tabella sotto riportata nei termini previsti dalle disposizioni del codice deontologico / USO DI SISTEMI AUTOMATIZZATI DI CREDIT SCORING: sì / ALTRO: Experian Information Services S.p.A. effettua, altresì, in ogni forma (anche, dunque, mediante l'uso di sistemi automatizzati di credit scoring) e nel rispetto delle disposizioni vigenti, il trattamento di dati provenienti da pubblici registri, elenchi, atti o documenti conoscibili da chiunque. I dati oggetto di trattamento da parte dell'Experian Information Services S.p.A. possono venire a conoscenza di Experian Ltd, con sede in Nottingham (UK) che, nella qualità di responsabile, fornisce servizi di supporto tecnologico funzionali a tale trattamento. L'elenco completo dei Responsabili, nonché ogni ulteriore eventuale dettaglio di carattere informativo, con riferimento al trattamento operato dalla Experian Information Services S.p.A., è disponibile sul sito www.experian.it.
4. ESTREMI IDENTIFICATIVI: Sistema centralizzato di rilevazione dei rischi di importo contenuto (CICCR o Centrale rischi associativa) gestito da SIA S.p.A., Via T. Taramelli, 26 – 20124 Milano, tel. 02 60841, fax 02 60843920, sito internet: www.sia.it / TIPOLOGIA DI SISTEMA: solo positivo / PARTECIPANTI: banche, società finanziarie, intermediari iscritti nell'elenco speciale ex art. 107 D. Lgs. 385/1993 / TEMPI DI CONSERVAZIONE DEI DATI: 24 mesi per le persone fisiche (elevabili a 36 mesi), 36 mesi per le persone giuridiche / USO DI SISTEMI AUTOMATIZZATI DI CREDIT SCORING: no.

Lei ha diritto di accedere in ogni momento ai dati che La riguardano.

Si rivolga alla nostra società al preposto alla Divisione Private & Business Clients, oppure ai gestori dei sistemi di informazioni creditizie, ai recapiti sopra indicati.

Allo stesso modo può richiedere la correzione, l'aggiornamento o l'integrazione dei dati inesatti o incompleti, ovvero la cancellazione o il blocco per quelli trattati in violazione di legge, o ancora opporsi al loro utilizzo per motivi legittimi da evidenziare nella richiesta (art. 7 del Codice sulla protezione dei dati personali; art. 8 del codice deontologico).

Tempi di conservazione dei dati nei sistemi di informazioni creditizie:

richieste di finanziamento 6 mesi , qualora l'istruttoria lo richieda, o 1 mese in caso di rifiuto della richiesta o rinuncia alla stessa
morosità di due rate o di due mesi poi sanate 12 mesi dalla regolarizzazione
ritardi superiori sanati anche su transazione 24 mesi dalla regolarizzazione

eventi negativi (ossia morosità, gravi inadempimenti, sofferenze)

non sanati

36 mesi dalla data di scadenza contrattuale del rapporto o dalla data in cui è risultato necessario l'ultimo aggiornamento (in caso di successivi accordi o altri eventi rilevanti in relazione al rimborso)

rapporti che si sono svolti **positivamente** (senza ritardi o altri eventi negativi)

36 mesi in presenza di altri rapporti con eventi negativi non regolarizzati.

Nei restanti casi, nella prima fase di applicazione del codice di deontologia, il termine sarà di 36 mesi dalla data di cessazione del rapporto o di scadenza del contratto, ovvero dal primo aggiornamento effettuato nel mese successivo a tali date (nel secondo semestre del 2005, dopo la valutazione del Garante, tale termine rimarrà a 36 mesi o verrà ridotto a 24 mesi: si veda il sito www.garanteprivacy.it)

ASSICURAZIONE A PREMIO UNICO PER LA GARANZIA DELLA CESSIONE DI QUOTE DELLO STIPENDIO "QUINTO BANCOPOSTA"

Nota Informativa

PREMESSA

La presente Nota Informativa – **di cui si raccomanda l'attenta e integrale lettura prima della stipulazione del contratto** – ha lo scopo di fornire tutte le informazioni preliminari necessarie all'Assicurando per poter valutare in modo corretto e completo l'opportunità di sottoscrivere l'assicurazione a garanzia della cessione di quote dello stipendio che prevede la garanzia vita temporanea in caso di morte a capitale decrescente e la garanzia rischio impiego.

La presente Nota Informativa è regolata da specifiche disposizioni impartite dall'ISVAP (Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo) sulla base delle norme emanate a tutela del consumatore dall'Unione Europea per il settore delle assicurazioni sulla vita e recepite nell'ordinamento italiano con il D. Lgs. 17 marzo 1995, n. 174.

Sezione A. INFORMAZIONI RELATIVE ALLA COMPAGNIA

Nome, natura giuridica e indirizzo – **HSBC Life (Europe) Ltd.**

La copertura rientrante nel ramo vita è sottoscritta da HSBC Life (Europe) Ltd società assicurativa controllata dal Gruppo HSBC, una tra le più grandi organizzazioni bancarie e di servizi finanziari al mondo. HSBC Holdings plc è costituita in Gran Bretagna ed ha la sua sede a Londra.

HSBC Life (Europe) Ltd è costituita in Irlanda e opera dai suoi uffici di Dublino in HSBC House, The Harcourt Centre, Harcourt Street, Dublino 2 (Irlanda). La società è stata costituita nel 1996 e ha fornito una ampia gamma di polizze vita sia di investimento che di puro rischio al mercato Europeo attraverso il canale distributivo della Banca assicurazione. La direzione basata a Dublino fornisce le attività di sviluppo prodotti, supporto attuariale, unitamente al controllo e management delle funzioni tecniche e finanziarie.

HSBC Life (Europe) Ltd è sottoposta alla vigilanza dell'Irish Financial Services Authority che opera secondo le direttive

dell'Unione Europea ed è registrata presso l'ISVAP per quanto riguarda la fornitura di prodotti assicurativi vita in Italia.

Nome, natura giuridica e indirizzo – **HSBC Insurance (Ireland) Ltd.**

Le coperture rientranti nei rami danni sono sottoscritte da HSBC Insurance (Ireland) Ltd, società assicurativa controllata dal Gruppo HSBC, una tra le più grandi organizzazioni bancarie e di servizi finanziari al mondo. HSBC Holdings plc è costituita in Gran Bretagna ed ha la sua sede a Londra.

HSBC Insurance (Ireland) Ltd è costituita in Irlanda e opera dai suoi uffici di Dublino in in HSBC House, The Harcourt Centre, Harcourt Street, Dublino 2 (Irlanda). La società è stata costituita nel 1995 e fornisce una ampia gamma di prodotti assicurativi al mercato Irlandese e a quello Europeo attraverso intermediari e distributori indipendenti.

L'amministrazione è affidata agli intermediari ed a società terze specializzate nel fornire questo tipo di servizi. La direzione fornisce il controllo e management delle funzioni tecniche e finanziarie.

HSBC Insurance (Ireland) Ltd è sottoposta alla vigilanza dell'Irish Financial Services Authority che opera secondo le direttive dell'Unione Europea ed è registrata presso l'ISVAP per quanto riguarda la fornitura di prodotti assicurativi in Italia.

Sezione B. INFORMAZIONI SULLE PRESTAZIONI ASSICURATIVE E SULLE GARANZIE OFFERTE

Caratteristiche della assicurazione sulla Vita e sul rischio Impiego a garanzia della Cessione di quote dello stipendio

Scopo della presente Polizza è garantire al Contraente/Beneficiario, nei limiti delle condizioni di seguito riportate, il pagamento del residuo debito in linea capitale derivante da:

– **Decesso dell'Assicurato/Cedente**

– **Rischio d'impiego che possa colpire l'Assicurato/Cedente**
Il Pacchetto Assicurativo comprende le coperture assicurative so-

pra indicate ed è globale ed unitario.

La cancellazione è possibile solo entro 30 giorni dall'inizio del contratto, in questo caso l'intero premio sarà restituito.

1. INIZIO DELLA COPERTURA E PERIODO DI ASSICURAZIONE

L'assicurazione ha effetto dalle ore 00.00 della Data Iniziale (a patto che la proposta di assicurazione sia stata sottoscritta e l'Azienda Terza Creditrice abbia dato il proprio benestare) e resta in vigore fino alle ore 24 del giorno in cui è prevista la scadenza dell'ultima rata e comunque non oltre il 70° anno di età dell'Assicurato/Cedente.

In caso di anticipata estinzione del finanziamento, la garanzia Morte rimane operativa fino alla data di scadenza del piano di ammortamento originale del finanziamento ed il beneficio dell'Assicurazione verrà trasferito automaticamente agli eredi testamentari (o in mancanza agli eredi legittimi).

La garanzia Rischio Impiego cesserà invece nel momento stesso dell'anticipata estinzione e la Compagnia provvederà alla restituzione della quota di premio relativa al periodo che va dal momento dell'anticipata estinzione alla data di scadenza contrattuale del piano di ammortamento, al netto delle imposte. Pertanto nessun indennizzo sarà dovuto all'Assicurato rispetto a tale garanzia per ogni evento avvenuto successivamente alla data di estinzione del finanziamento.

L'Assicurato ha facoltà di chiedere la restituzione del premio: tale facoltà è subordinata all'estinzione del finanziamento contro cessione di quote dello stipendio (vd. art. 54 del D.P.R. 180/1950). Solamente a seguito di conferma da parte dell'istituto erogante dell'avvenuta estinzione della cessione, la Compagnia procederà al conteggio del premio pagato e non goduto alla data dell'estinzione con conseguente restituzione del premio.

2. SERVIZI ADDIZIONALI A FAVORE DELL'ASSICURATO

Tutti gli assicurati aderenti alla polizza avranno diritto ai seguenti servizi aggiuntivi totalmente gratuiti e prestati indipendentemente dalla risarcibilità o meno dei sinistri denunciati per Decesso e/o Rischio Impiego:

Assistenza psicologica telefonica

Questo servizio è riservato ai familiari degli assicurati deceduti e/o affetti da invalidità permanente totale.

L'assistenza psicologica consiste in un numero minimo di 4 colloqui telefonici della durata di 30 minuti con uno/a Psicologo/a iscritto all'albo nazionale degli Psicologi.

Il servizio viene offerto dal personale addetto alla ricezione della denuncia sinistro e diverrà operativo su richiesta del familiare dell'assicurato.

Assistenza nella preparazione del Curriculum Vitae formato Europeo

Questo servizio è riservato a tutti gli assicurati che denuncino lo stato di disoccupazione e consiste nell'invio del curriculum vitae formato europeo in bianco, nell'assistenza nella compilazione dello stesso e predisposizione dattiloscritta, in consigli pratici su colloqui di lavoro e segnalazioni di opportunità sul territorio. A tale scopo viene messo a disposizione degli assicurati il sito specializzato www.bamado.com/bamadolavora e numeri telefonici dedicati (tel. 02 36529742 – fax 02 36529743).

3. PREMIO

Il premio per il contratto è un premio unico e deve essere pagato interamente in anticipo.

Il premio unico è calcolato per il periodo e la somma assicurata prescelta sulla base dell'età, sesso e per la garanzia Rischio Impiego in base all'anzianità di servizio dell'assicurato e alla tipologia del datore di lavoro.

L'anzianità di servizio e l'età anagrafica al momento della richiesta di finanziamento si arrotondano all'unità per eccesso se la frazione di anno è superiore ai sei mesi, per difetto se inferiore.

**(Es. 3 anni e 7 mesi di anzianità = 4 anni
3 anni e 5 mesi di anzianità = 3 anni)**

4. OPZIONI DI CONTRATTO

L'assicurazione descritta in questa Nota Informativa non prevede opzioni esercitabili, né in corso di contratto né alla sua scadenza.

5. ESCLUSIONI

Le coperture non saranno operative e non daranno diritto ad alcun indennizzo nel caso in cui:

- al momento della sottoscrizione della Dichiarazione di Adesione, l'Assicurato/Cedente fosse a conoscenza della prossima disoccupazione, o comunque gli fossero note circostanze che oggettivamente facevano prevedere che tale evento si sarebbe verificato;
- la perdita del posto di lavoro sia un evento programmato in base al contratto di lavoro a tempo determinato o il rapporto di lavoro dell'Assicurato/Cedente abbia carattere stagionale o, comunque, sia la conseguenza di scadenza di un contratto a termine;
- all'atto della sottoscrizione del finanziamento l'Assicurato/Cedente fosse in Cassa Integrazione Guadagni Ordinaria o Straordinaria;
- i documenti risultassero falsificati o contraffatti nel contenuto e/o nelle cifre.

6. PERSONE ASSICURABILI

Sono assicurabili le persone fisiche che:

- abbiano un'età compresa tra 18 e 65 anni;
- siano state assunte a tempo indeterminato;
- abbiano sana costituzione fisica;
- siano dipendenti di ente statale, pubblico o di azienda privata;
- abbiano un'anzianità di servizio di almeno 6 mesi;
- non siano in stato di aspettativa o sospensione, a qualsiasi titolo, del rapporto di lavoro (**punto f art. 19 D.P.R. n. 895/1950**);
- non abbiano in corso, né siano previsti, provvedimenti che possano avere per effetto la cessazione o la diminuzione anche temporanea dello stipendio o del salario (**punto g art. 19 D.P.R. n. 895/1950**);
- non siano soggette a Cassa Integrazione Guadagni Ordinaria e/o Straordinaria e/o Mobilità;
- non siano state in malattia per più di 30 giorni consecutivi nei 6 mesi antecedenti la richiesta di cessione;
- sono inoltre assicurabili, in base a quanto previsto dall'art. 52 del DPR 180/50, anche coloro che siano assunti con contratto a tempo determinato. In questo caso la durata della cessione non può eccedere il periodo di tempo che, al momento dell'operazione, deve ancora trascorrere per la scadenza del contratto in essere.

Tabella illustrativa dei premi unici, lordi comprensivi di imposte, del contratto di assicurazione sulla Vita e rischio impiego a garanzia della cessione di quote dello stipendio. Il premio Impiego è stato calcolato per un lavoratore dipendente della Pubblica Amministrazione con sette anni di anzianità di servizio. **I valori dei premi riportati nella tabella seguente sono da considerarsi indicativi.**

Somma assicurata alla data iniziale EUR 10.000										
Femmine Garanzia Vita Durata del contratto					Età al prossimo compleanno	Maschi Garanzia Vita Durata del contratto				
1 anno	3 anni	7 anni	9 anni	10 anni		1 anno	3 anni	7 anni	9 anni	10 anni
€ 67,14	€ 68,47	€ 86,40	€ 99,68	€ 103,00	30 anni	€ 108,75	€ 111,25	€ 145,00	€ 170,00	€ 176,26
€ 73,80	€ 75,31	€ 95,77	€ 110,92	€ 114,71	35 anni	€ 109,03	€ 111,54	€ 145,40	€ 170,48	€ 176,75
€ 88,32	€ 90,25	€ 116,23	€ 135,47	€ 140,29	40 anni	€ 130,21	€ 133,32	€ 175,23	€ 206,28	€ 214,04
€ 117,09	€ 119,83	€ 156,75	€ 184,10	€ 190,94	45 anni	€ 185,32	€ 189,98	€ 252,85	€ 299,42	€ 311,06
€ 157,11	€ 160,97	€ 213,12	€ 251,74	€ 261,40	50 anni	€ 275,95	€ 283,16	€ 380,49	€ 452,59	€ 470,62
Femmine Garanzia rischio Impiego Durata del contratto					Età al prossimo compleanno	Maschi Garanzia rischio Impiego Durata del contratto				
1 anno	3 anni	7 anni	9 anni	10 anni		1 anno	3 anni	7 anni	9 anni	10 anni
€ 151,95	€ 160,76	€ 220,21	€ 253,24	€ 264,25	30 anni	€ 151,95	€ 160,76	€ 220,21	€ 253,24	€ 264,25
€ 151,95	€ 160,76	€ 220,21	€ 253,24	€ 264,25	35 anni	€ 151,95	€ 160,76	€ 220,21	€ 253,24	€ 264,25
€ 151,95	€ 160,76	€ 220,21	€ 253,24	€ 264,25	40 anni	€ 151,95	€ 160,76	€ 220,21	€ 253,24	€ 264,25
€ 151,95	€ 160,76	€ 220,21	€ 253,24	€ 264,25	45 anni	€ 151,95	€ 160,76	€ 220,21	€ 253,24	€ 264,25
€ 151,95	€ 160,76	€ 220,21	€ 253,24	€ 264,25	50 anni	€ 151,95	€ 160,76	€ 220,21	€ 253,24	€ 264,25
Somma assicurata alla data iniziale EUR 20.000										
Femmine Garanzia Vita Durata del contratto					Età al prossimo compleanno	Maschi Garanzia Vita Durata del contratto				
1 anno	3 anni	7 anni	9 anni	10 anni		1 anno	3 anni	7 anni	9 anni	10 anni
€ 114,28	€ 116,94	€ 152,79	€ 179,35	€ 185,99	30 anni	€ 197,51	€ 202,51	€ 270,01	€ 320,01	€ 332,51
€ 127,59	€ 130,62	€ 171,54	€ 201,84	€ 209,42	35 anni	€ 198,07	€ 203,08	€ 270,80	€ 320,96	€ 333,50
€ 156,64	€ 160,49	€ 212,46	€ 250,95	€ 260,57	40 anni	€ 240,43	€ 246,64	€ 330,46	€ 392,56	€ 408,08
€ 214,19	€ 219,66	€ 293,50	€ 348,20	€ 361,88	45 anni	€ 350,64	€ 359,96	€ 485,70	€ 578,84	€ 602,12
€ 294,22	€ 301,95	€ 406,23	€ 483,48	€ 502,79	50 anni	€ 531,90	€ 546,32	€ 740,98	€ 885,18	€ 921,23
Femmine Garanzia rischio Impiego Durata del contratto					Età al prossimo compleanno	Maschi Garanzia rischio Impiego Durata del contratto				
1 anno	3 anni	7 anni	9 anni	10 anni		1 anno	3 anni	7 anni	9 anni	10 anni
€ 303,89	€ 321,5	€ 440,42	€ 506,48	€ 528,50	30 anni	€ 303,89	€ 321,50	€ 440,42	€ 506,48	€ 528,50
€ 303,89	€ 321,50	€ 440,42	€ 506,48	€ 528,50	35 anni	€ 303,89	€ 321,50	€ 440,42	€ 506,48	€ 528,50
€ 303,89	€ 321,50	€ 440,42	€ 506,48	€ 528,50	40 anni	€ 303,89	€ 321,50	€ 440,42	€ 506,48	€ 528,50
€ 303,89	€ 321,50	€ 440,42	€ 506,48	€ 528,50	45 anni	€ 303,89	€ 321,50	€ 440,42	€ 506,48	€ 528,50
€ 303,89	€ 321,50	€ 440,42	€ 506,48	€ 528,50	50 anni	€ 303,89	€ 321,50	€ 440,42	€ 506,48	€ 528,50
Somma assicurata alla data iniziale EUR 50.000										
Femmine Garanzia Vita Durata del contratto					Età al prossimo compleanno	Maschi Garanzia Vita Durata del contratto				
1 anno	3 anni	7 anni	9 anni	10 anni		1 anno	3 anni	7 anni	9 anni	10 anni
€ 255,71	€ 262,35	€ 351,98	€ 418,38	€ 434,98	30 anni	€ 463,76	€ 476,26	€ 645,02	€ 770,02	€ 801,28
€ 288,98	€ 296,55	€ 398,84	€ 474,61	€ 493,55	35 anni	€ 465,17	€ 477,71	€ 647,00	€ 772,40	€ 803,75
€ 361,61	€ 371,23	€ 501,14	€ 597,37	€ 621,43	40 anni	€ 571,07	€ 586,60	€ 796,16	€ 951,39	€ 990,20
€ 505,47	€ 519,14	€ 703,76	€ 840,51	€ 874,70	45 anni	€ 846,61	€ 869,90	€ 1.184,24	€ 1.417,09	€ 1.475,30
€ 705,56	€ 724,87	€ 985,58	€ 1.178,70	€ 1.226,98	50 anni	€ 1.299,75	€ 1.335,80	€ 1.822,46	€ 2.182,95	€ 2.273,08
Femmine Garanzia rischio Impiego Durata del contratto					Età al prossimo compleanno	Maschi Garanzia rischio Impiego Durata del contratto				
1 anno	3 anni	7 anni	9 anni	10 anni		1 anno	3 anni	7 anni	9 anni	10 anni
€ 759,73	€ 803,77	€ 1.101,05	€ 1.266,21	€ 1.321,26	30 anni	€ 759,73	€ 803,77	€ 1.101,05	€ 1.266,21	€ 1.321,26
€ 759,73	€ 803,77	€ 1.101,05	€ 1.266,21	€ 1.321,26	35 anni	€ 759,73	€ 803,77	€ 1.101,05	€ 1.266,21	€ 1.321,26
€ 759,73	€ 803,77	€ 1.101,05	€ 1.266,21	€ 1.321,26	40 anni	€ 759,73	€ 803,77	€ 1.101,05	€ 1.266,21	€ 1.321,26
€ 759,73	€ 803,77	€ 1.101,05	€ 1.266,21	€ 1.321,26	45 anni	€ 759,73	€ 803,77	€ 1.101,05	€ 1.266,21	€ 1.321,26
€ 759,73	€ 803,77	€ 1.101,05	€ 1.266,21	€ 1.321,26	50 anni	€ 759,73	€ 803,77	€ 1.101,05	€ 1.266,21	€ 1.321,26

Sezione C. INFORMAZIONI SU SCONTI E REGIME FISCALE

7. MISURE E MODALITÀ DI EVENTUALI SCONTI

Questo contratto non prevede sconti di alcun genere.

8. ONERI FISCALI

Gli oneri fiscali relativi alla Polizza sono a carico dell'Assicurato.

Sezione D. ALTRE INFORMAZIONI SUL CONTRATTO

9. DIRITTO DI RECESSO

L'Assicurato/Cedente potrà recedere dalla Polizza entro 30 (trenta) giorni dalla data di sottoscrizione della proposta di assicurazione, comunicandolo al Contraente (Deutsche Bank S.p.A. U.O. Prestitempo Ufficio Assicurazioni – P.zza del Calendario, 1 – 20126 Milano) e all'Assicuratore (presso Bamado Limited – Viale della Liberazione, 1 – 20094 Corsico MI) con lettera raccomandata A.R. ed avrà diritto alla restituzione del premio già pagato, al netto delle imposte.

10. CESSIONE DEI DIRITTI

L'Assicurato non potrà in alcun modo cedere o trasferire a terzi o vincolare a favore di terzi la Polizza o i diritti derivanti dalla medesima.

11. COMUNICAZIONI

Tutte le comunicazioni fra l'Assicurato e l'Assicuratore con riferimento alla presente Polizza, dovranno essere fatte a mezzo di raccomandata A.R. Eventuali comunicazioni da parte dell'Assicuratore saranno indirizzate al domicilio indicato dall'Assicurato sul Contratto.

12. FORO COMPETENTE

Per le azioni riguardanti l'esecuzione della presente Polizza e per ogni controversia che dovesse nascere, è competente esclusivamente il Foro di Milano.

Per quanto concerne eventuali controversie riguardanti gli Assicurati vige l'apposita normativa relativa ai Consumatori.

13. BENEFICIARIO

La designazione del Beneficiario prevista nella proposta di assicurazione non può essere successivamente revocata o modificata dall'Assicurato.

14. CONDIZIONI DI POLIZZA

La proposta, ogni ulteriore questionario e/o questionario medico o rapporto di visita medica, la lettera di accettazione ed il Certificato di Assicurazione formano parte integrante del contratto.

15. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

I dati personali del Contraente, dell'Assicurato e del/i Beneficiario/i sono trattati dalla Compagnia in conformità a quanto previsto dalla normativa sulla protezione dei dati personali.

16. ATTUARIO

Ai sensi della legislazione irlandese, la Compagnia nomina un attuario che valuta gli obblighi della Compagnia, certifica la sua solvibilità e offre consulenza alla Compagnia in merito agli interessi di tutti i Contraenti. Il IFSRA (Irish Financial Services Regulatory Authority), l'Organo di Vigilanza irlandese, che svolge funzioni di monitoraggio e di sorveglianza sulle Compagnie d'Assicurazioni in Irlanda, verifica le azioni dell'attuario nominato dalla Compagnia.

17. RECLAMI

Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri devono essere inoltrati per iscritto alla Compagnia al seguente indirizzo:

Ufficio clienti Polizza di Assicurazione sulla Vita e Rischio Impiego a garanzia della cessione del Quinto
Servizio Clienti Polizza di assicurazione Cessione del Quinto -
c/o Bamado Limited Filiale Italiana – Viale della Liberazione, 1 –
20094 Corsico (MI)

Qualora l'esponente non si ritenga soddisfatto dall'esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro nel termine massimo di quarantacinque giorni, potrà rivolgersi all'ISVAP, Servizio Tutela degli Utenti, Via del Quirinale 21, 00187 Roma, telefono 06.42.133.1, corredando l'esposto della documentazione relativa al reclamo trattato dalla Compagnia.

In relazione alle controversie inerenti la quantificazione delle prestazioni si ricorda che permane la competenza esclusiva dell'Autorità giudiziaria, oltre alla facoltà di ricorrere a sistemi conciliativi ove esistenti.

È comunque facoltà del Contraente, del(i) Beneficiario(o) e degli aventi diritto presentare reclamo anche presso il supervisore Irlandese IFSRA, Consumer Information Department, P.O. Box 9138, College Green, Dublino 2, Repubblica d'Irlanda, telefono +353 1 4104000.

18. INFORMAZIONI IN CORSO DI CONTRATTO

La Compagnia notificherà per iscritto il Contraente per qualsiasi variazione che possa emergere durante il periodo di validità del contratto riguardante i particolari indicati nella sezione A.

Durante il periodo di validità del contratto, la Compagnia comunicherà per iscritto al Contraente le informazioni relative agli aspetti essenziali del contratto, tra le quali le informazioni su qualsiasi cambiamento che si prevede di apportare al contratto oppure sulle modifiche alla legislazione che regola contratti di questo tipo.

Il Contraente potrà chiedere alla Compagnia ogni informazione relativa al contratto. La Compagnia fornirà sollecitamente, e comunque non oltre il termine di 10 giorni lavorativi dal ricevimento della richiesta, le informazioni relative all'evoluzione del rapporto assicurativo con particolare riferimento del premio pagato. Al Contraente verrà tempestivamente inviato la comunicazione delle eventuali variazioni intervenute, rispetto alle informazioni contenute nella presente Nota Informativa, che possano avere rilevanza per il contratto sottoscritto.

La presente Nota Informativa ha solo valore e scopo informativo e deve essere consegnata all'Assicurato prima della sottoscrizione di proposta.

HSBC Insurance (Ireland) Ltd e HSBC Life (Europe) Ltd sono responsabili della veridicità dei dati e delle notizie contenute nella presente Nota Informativa.

HSBC Insurance (Ireland) Ltd e HSBC Life (Europe) Ltd

**Dermot Gorman
Managing Director**

Condizioni Contrattuali della Polizza Collettiva n. IC/2006/CQS stipulata tra HSBC Insurance (Ireland) Ltd – HSBC Life (Europe) Ltd e Deutsche Bank

ASSICURAZIONE SULLA VITA E RISCHIO IMPIEGO A GARANZIA DELLA CESSIONE DI QUOTE DELLO STIPENDIO

Scopo della presente Polizza è garantire al Contraente/Beneficiario, nei limiti delle condizioni di seguito riportate, il pagamento del residuo debito in linea capitale derivante da:

- **Decesso dell'Assicurato/Cedente**
- **Rischio d'impiego che possa colpire l'Assicurato/Cedente**

1. DICHIARAZIONI RELATIVE ALLE CIRCOSTANZE DEL RISCHIO

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze dell'Assicurato o del Contraente relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione della Polizza, ai sensi degli artt. 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile.

2. ALTRE ASSICURAZIONI

Resta convenuto che le garanzie assicurative prestate dall'Assicuratore con la Polizza possono cumularsi con quelle di altre polizze di assicurazione contratte dall'Assicurato.

3. PAGAMENTO DEL PREMIO

Il premio è pagato in un'unica soluzione (premio unico) alla data iniziale. Il premio relativo al rischio decesso è determinato moltiplicando il tasso di Premio preso in corrispondenza dell'età dell'Assicurato e della durata del Finanziamento, per l'ammontare Finanziato. Allo stesso modo, il premio relativo al rischio impiego è determinato moltiplicando il tasso di Premio preso in corrispondenza dell'anzianità lavorativa dell'Assicurato e della durata del Finanziamento, per l'ammontare Finanziato.

4. MODIFICHE DELLA POLIZZA

Le eventuali modifiche alla Polizza devono essere approvate per iscritto da parte dell'Assicuratore e del Contraente.

5. MODALITÀ DI LIQUIDAZIONE DEI SINISTRI E LIMITE DI INDENNIZZO

1. L'Assicuratore liquida al Beneficiario l'ammontare dovuto per ogni sinistro, in base alle condizioni tutte che regolano la Polizza. Il Beneficiario è tenuto ad utilizzare tale ammontare a deconto della posizione dell'Assicurato.
2. L'accredito al Beneficiario da parte dell'Assicuratore costituisce prova liberatoria di avvenuto pagamento.
3. L'Assicuratore non liquiderà importi superiori ad Euro 75.000,00 per ciascun finanziamento.

6. DENUNCIA DI SINISTRO E OBBLIGHI RELATIVI

Il Contraente dovrà dare immediata comunicazione, dal momento in cui ne sia venuto formalmente a conoscenza, all'Assicuratore dell'avvenuta cessazione del rapporto di lavoro o dello stato di sospensione o aspettativa dell'Assicurato/Cedente, indicando il numero di finanziamento, il nominativo e l'ammontare del residuo debito. Le rate non corrisposte, per qualsiasi motivo, prima della cessazione del rapporto di lavoro, dello stato di sospensione o di aspettativa dell'Assicurato/Cedente non sono garantite dalla presente Polizza.

L'Assicuratore, verificata la validità della richiesta inoltrata, provvederà alla corresponsione dell'indennizzo successivamente al ricevimento dell'atto comprovante l'avvenuta cessazione del rapporto di lavoro, della documentazione attestante il vincolo sul TFR e di ogni altra documentazione di cui sia in possesso il Contraente, nonché dell'indicazione dell'importo del TFR liquidato allo stesso.

Prima della richiesta di indennizzo all'Assicuratore, il Contraente, avvalendosi di tutti i diritti derivanti dal Contratto di cessione, dal D.P.R. 180/1950 e dalle altre norme di legge, dovrà:

1. effettuare tempestiva richiesta stragiudiziale (lettera di messa in mora) nei confronti di Assicurato/Cedente – Fondo Pensione – Azienda Terza Creditrice;

2. effettuare tempestiva istanza di insinuazione al passivo del proprio credito sul TFR in caso di fallimento, concordato preventivo, liquidazione coatta amministrativa o amministrazione straordinaria;
3. adoperarsi per rinotificare al nuovo datore di lavoro dell'Assicurato/Cedente il contratto di cessione affinché questi operi sullo stipendio la trattenuta della quota fino all'estinzione del prestito (al netto del TFR eventualmente già recuperato dal Contraente dal precedente datore di lavoro dell'Assicurato/Cedente);
4. effettuare tempestiva richiesta all'Ente previdenziale di competenza di estensione della trattenuta sulla pensione, trattamento di quiescenza; ciò in caso di cessazione del rapporto di lavoro dell'Assicurato/Cedente per pensionamento ed avvalendosi di tutti i diritti derivanti dal contratto di finanziamento, dal D.P.R. 180/1950 e dalle altre norme di legge;
5. negoziare un piano di rientro del debito direttamente con l'Assicurato/Cedente, fermo restando l'obbligo dell'Assicuratore a corrispondere l'indennizzo nel caso in cui il piano di rientro non venga, anche parzialmente, rispettato dall'Assicurato/Cedente.

Il Contraente si impegna, ad avvenuto ricevimento dell'indennizzo, a:

1. trasferire all'Assicuratore l'importo delle quote di stipendio, di pensione, di indennità, di previdenza direttamente o indirettamente recuperati in forza di legge e/o contratto di finanziamento, nonché tutti gli importi incassati o che comunque si renderebbero disponibili a qualsiasi titolo;
2. restituire all'Assicuratore tutte le eventuali somme che dovesse recuperare in seguito alla ripresa delle trattenute da parte dell'Amministrazione da cui l'Assicurato/Cedente;
3. rilasciare all'Assicuratore dichiarazione di surroga.

Parte V – ESCLUSIONI E LIMITAZIONI

7. ESCLUSIONI

Le coperture non saranno operative e non daranno diritto ad alcun indennizzo nel caso in cui:

- a. al momento della sottoscrizione della Proposta di Assicurazione, l'Assicurato/Cedente fosse a conoscenza della prossima disoccupazione, o comunque gli fossero note circostanze che oggettivamente facevano prevedere che tale evento si sarebbe verificato;
- b. la perdita del posto di lavoro sia un evento programmato in base al contratto di lavoro a tempo determinato o il rapporto di lavoro dell'Assicurato/Cedente abbia carattere stagionale o, comunque, sia la conseguenza di scadenza di un contratto a termine;
- c. all'atto della sottoscrizione del finanziamento l'Assicurato/Cedente fosse in Cassa Integrazione Guadagni Ordinaria o Straordinaria;
- d. i documenti risultassero falsificati o contraffatti nel contenuto e/o nelle cifre.

8. DIRITTO DI SURROGAZIONE (applicabile alla garanzia rischio impiego)

Nel caso in cui l'Assicuratore dovesse estinguere il debito contratto dall'Assicurato/Cedente o provvedere al pagamento delle rate, per effetto della presente Polizza, rimane surrogata in tutto ai diritti del Contraente verso l'Assicurato/Cedente. Questi riconosce, alla Data Iniziale, l'Assicuratore suo liquido creditore per l'importo delle quote pagate e, con la firma della Proposta di Assicurazione, dà autorizzazione all'Assicuratore di rivalersi su qualsiasi ordine di beni, redditi e proventi.

9. PASSAGGI AD ALTRA AMMINISTRAZIONE

Qualora l'Assicurato/Cedente passasse dall'Amministrazione da cui dipende (Azienda Terza Creditrice) ad altra Amministrazione

pubblica o privata, il Contraente si obbliga a mettere in atto tutte le azioni necessarie per ottenere dal nuovo Datore di Lavoro il rispetto del contratto di cessione fino alla totale estinzione del debito. L'Assicurato/Cedente acconsente, dalla Data Iniziale, che la ritenuta venga continuata sullo stipendio che percepirà dalla nuova Amministrazione, fino alla completa estinzione del suo debito.

Parte VI – LEGGE APPLICABILE E FISCALITÀ, COMUNICAZIONE E NOTIFICAZIONE

10. DIRITTO APPLICABILE

Il Diritto applicabile alla polizza è quello Italiano.

11. FORO COMPETENTE

Per le azioni riguardanti l'esecuzione della presente Polizza e per

ogni controversia che dovesse nascere, è competente esclusivamente il Foro di Milano.

Per quanto concerne eventuali controversie riguardanti gli Assicurati vige l'apposita normativa relativa ai Consumatori.

12. ONERI FISCALI

Gli oneri fiscali relativi alla Polizza sono a carico dell'Assicurato.

13. COMUNICAZIONI

Tutte le comunicazioni fra l'Assicurato e l'Assicuratore con riferimento alla presente Polizza, dovranno essere fatte a mezzo di raccomandata A.R. Eventuali comunicazioni da parte dell'Assicuratore saranno indirizzate al domicilio indicato dall'Assicurato sul Contratto.

Allegato A

DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE ALLA COMPAGNIA TRAMITE IL COMPETENTE SOGGETTO ABILITATO IN RELAZIONE ALLA CAUSA DEL PAGAMENTO

Decesso dell'Assicurato

1. certificato di nascita;
2. certificato di morte;
3. informazioni sulle cause del decesso;
4. ulteriore documentazione di carattere sanitario eventualmente ritenuta necessaria dall'Assicuratore e devono inoltre:
 - sciogliere da ogni riserbo i medici che hanno avuto in cura l'Assicurato;
 - consentire le indagini, gli accertamenti e le visite mediche necessarie da parte di persone di fiducia dell'Assicuratore.

La Compagnia ha comunque diritto, in relazione a particolari esigenze istruttorie, a richiedere l'ulteriore documentazione necessaria a verificare l'esistenza dell'obbligo di pagamento, individuare gli aventi diritto e adempiere agli obblighi di natura fiscale.

OBBLIGHI DEL CONTRAENTE IN CASO DI SINISTRO RELATIVO ALLA GARANZIA RISCHIO IMPIEGO

Rischio Impiego

- effettuare tempestiva richiesta stragiudiziale (lettera di messa in mora) nei confronti di Assicurato/Cedente – Fondo Pensione – Azienda Terza Creditrice;
- effettuare tempestiva istanza di insinuazione al passivo del proprio credito sul TFR in caso di fallimento, concordato preventivo, liquidazione coatta amministrativa o amministrazione straordinaria;
- adoperarsi per rinotificare al nuovo datore di lavoro dell'Assicurato/Cedente il contratto di cessione affinché questi operi sullo stipendio la trattenuta della quota fino all'estinzione del prestito (al netto del TFR eventualmente già recuperato dal Contraente dal precedente datore di lavoro dell'Assicurato/Cedente);
- effettuare tempestiva richiesta all'Ente previdenziale di competenza di estensione della trattenuta sulla pensione, trattamento di quiescenza; ciò in caso di cessazione del rapporto di lavoro dell'Assicurato/Cedente per pensionamento ed avvalendosi di tutti i diritti derivanti dal contratto di finanziamento, dal D.P.R. 180/1950 e dalle altre norme di legge;
- negoziare un piano di rientro del debito direttamente con l'Assicurato/Cedente, fermo restando l'obbligo dell'Assicuratore a corrispondere l'indennizzo nel caso in cui il piano di rientro non venga, anche parzialmente, rispettato dall'Assicurato/Cedente.

La Compagnia ha comunque diritto, in relazione a particolari esigenze istruttorie, a richiedere l'ulteriore documentazione necessaria a verificare l'esistenza dell'obbligo di pagamento, individuare gli aventi diritto e adempiere agli obblighi di natura fiscale.

Definizioni

Assicurato/Cedente: persona fisica che ha sottoscritto il contratto di cessione, indicata come Assicurato nella Dichiarazione di Adesione ed a favore della quale vengono prestate le coperture assicurative

Contraente: la Banca che stipula la polizza convenzione per conto degli assicurati

Beneficiario: la Banca

Assicuratore: HSBC Insurance (Ireland) Ltd e HSBC Life (Europe) Ltd

Pacchetto Assicurativo: l'insieme delle coperture assicurative prestate dalla Polizza

Contratto: il contratto di finanziamento stipulato tra la Banca e l'Assicurato/Cedente dal quale derivano le prestazioni oggetto della presente polizza

Dichiarazione di Adesione: la sottoscrizione per adesione alla Polizza da parte della persona che ha sottoscritto il contratto (Cedente)

Premio: la somma dovuta all'Assicuratore per le coperture assicurative prestate

Somma assicurata: l'ammontare del finanziamento in linea capitale

Sinistro: evento dannoso per cui è prestata l'assicurazione

Indennizzo, Indennità, Prestazione: il risarcimento liquidabile dall'Assicuratore in base alla Polizza

Data Iniziale: le ore 00.00 della data di decorrenza del contratto di finanziamento

Azienda Terza Creditrice: Azienda Pubblica, Privata o Ente da cui dipende l'Assicurato/Cedente

TFR - Trattamento di fine rapporto: forma di retribuzione differita, liquidata al momento della cessazione del rapporto di lavoro del lavoratore dipendente

ISVAP: è l'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni Private e di interesse collettivo. È un Ente di diritto pubblico dotato di personalità giuridica, istituito con legge 12 agosto 1982, n. 576, per l'esercizio di funzioni di vigilanza nei confronti delle imprese di assicurazione e riassicurazione nonché di tutti gli altri soggetti sottoposti alla disciplina sulle assicurazioni private, compresi gli agenti ed i mediatori di assicurazione

IFSRA: (Irish Financial Services Regulatory Authority) è l'Istituto per la Vigilanza Irlandese. È stato istituito il 1 Maggio 2003 per l'esercizio di funzioni di regolazione e vigilanza di tutte le Società di servizi finanziari in Irlanda

Nota Informativa: documento con il quale sono fornite informazioni preliminari utili per sottoscrivere con consapevolezza la proposta ed il contratto

Le **prestazioni assicurative** sono gli impegni assunti dalla Compagnia nei confronti del Contraente

Proposta: è il documento, che forma parte integrante del contratto, con il quale il Contraente chiede di stipulare il contratto (o polizza) di Compagnia

La **quietanza** è la ricevuta di pagamento

Il **recesso dal contratto** consiste nella possibilità che ha il Contraente, entro 30 giorni dal momento in cui è informato della conclusione del contratto, di liberarsi e di liberare la Compagnia da qualsiasi obbligazione derivante dal contratto stesso

La **revoca della proposta** consiste nella possibilità che ha il futuro Contraente, fino a quando il contratto non sia stato concluso, di rinunciare alla stipulazione dello stesso

Tutela della Privacy

Le società si impegnano a trattare i dati esclusivamente nei limiti strettamente necessari alla gestione del rapporto assicurativo posto in essere con il presente contratto, ovvero nei limiti delle autorizzazioni rilasciate dal Garante.

Informativa ex art. 13 D. Lgs. 196/2003 – Trattamento per finalità assicurative

Ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs. n. 196/2003 (di seguito denominato Codice) e successive modifiche ed integrazioni, ed in relazione ai dati personali che Lei/Lei riguarda e che formeranno oggetto di trattamento, HSBC Insurance (Ireland) Ltd, HSBC Life (Europe) Ltd, e Poste Italiane S.p.A. – Divisione Servizi BancoPosta, intermediario assicurativo, in qualità di Titolari autonomi del trattamento dei dati, ciascuno per le proprie finalità e competenze, La informano di quanto segue:

1. **Finalità e natura del trattamento dei dati** – Le nostre Società, per fornire i servizi da Lei richiesti, o in Suo favore previsti, devono acquisire dati personali che Lei riguardano. Le chiediamo pertanto di esprimere il consenso per i trattamenti di dati strettamente necessari per i suddetti servizi. Il consenso che Le chiediamo riguarda anche gli eventuali dati sensibili strettamente inerenti al rapporto che Lei riguarda, nonché altre categorie di dati oggetto di particolare tutela, nei limiti sopra riportati e nell'ambito delle autorizzazioni di carattere generale rilasciate dal Garante per la protezione dei dati. Il consenso concerne l'attività svolta da soggetti del settore assicurativo, operanti in Italia ed all'Estero, sempre limitatamente a quanto di stretta competenza in relazione alle attività previste in funzione dello specifico rapporto intercorrente tra Lei e la nostra Società, nonché tra Lei e la Società controllante, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, le sue collegate o partecipate.
2. **Soggetti a cui i dati possono essere trasmessi** – Per talune attività, ed esclusivamente per le finalità sopra indicate, i Suoi dati potranno essere comunicati ad altri soggetti del settore assicurativo o di natura pubblica o soggetti nostri fiduciari che svolgono per conto nostro, in qualità di responsabili o di autonomi titolari, compiti di natura tecnica e organizzativa. Ferma l'autonomia del personale interessato, il conferimento dei dati personali può essere: a) obbligatorio in base alla legge, regolamento o normativa comunitaria (ad esempio per anticiriclaggio) b) strettamente necessario alla conclusione di nuovi rapporti o alla gestione dei rapporti giuridici in essere o alla gestione dei sinistri. Più in particolare i Suoi dati personali potranno essere comunicati alle seguenti società che operano in qualità di Titolari autonomi: HSBC Insurance Brokers Ltd con sede in Bishops Court, 27 - 33 Artillery Lane, London E17 LP (UK) e Bamado Limited con sede 42 Alie Street, London (UK)

e Bamado Limited filiale italiana con sede in Italia, Via Piatti, 8 Milano.

3. **Modalità di trattamento dei dati** – I dati sono trattati dalle nostre Società – contitolari del trattamento – solo con modalità e procedure, anche informatiche e telematiche, strettamente necessarie per fornire i servizi e/o prodotti assicurativi richiesti o in Suo favore previsti; sono utilizzate le medesime modalità e procedure anche quando i dati vengono comunicati – in Italia o all'Estero – per i suddetti fini a soggetti già indicati nella presente informativa, i quali a loro volta sono impegnati a trattarli usando solo modalità e procedure strettamente necessarie per le specifiche finalità indicate nella presente informativa. Nella nostra Società i dati sono trattati da tutti i dipendenti e collaboratori nell'ambito delle rispettive funzioni e in conformità delle istruzioni ricevute, sempre e solo per il conseguimento delle specifiche finalità indicate nella presente informativa, lo stesso avviene per i soggetti già indicati nella presente informativa a cui i dati sono comunicati. Per talune attività utilizziamo soggetti di nostra fiducia – operanti talvolta anche all'estero – che svolgono per nostro conto compiti di natura tecnica organizzativa; lo stesso fanno anche i soggetti già indicati nella presente informativa a cui i dati sono comunicati.
4. **Diritti dell'interessato**: Lei ha diritto di conoscere in ogni momento quali siano i Suoi dati presso di noi e come vengono utilizzati. Ha inoltre diritto di farli aggiornare, integrare, rettificare o cancellare, di chiederne il blocco e di opporsi al loro trattamento. Per l'esercizio di quanto sopra specificato può scrivere a: Bamado Limited filiale Italiana con sede in Milano Via dei Piatti 8, Ufficio Gestione Dati in persona del responsabile pro tempore, numero di telefono 02 36529749, fax 02 36529747. Il medesimo servizio è a disposizione per eventuali chiarimenti sul testo dell'Informativa o sul Codice medesimo, sulle modalità di trattamento dei dati o su qualunque altra informazione ritenuta necessaria. Per ragioni di opportunità non tutti i destinatari della comunicazione dei dati possono essere esplicitati per esteso o aggiornati frequentemente sullo stampato; pertanto il servizio di cui sopra è a disposizione nel fornire dettagli o risposte di chiarimento in merito, nonché l'elenco aggiornato dei responsabili del trattamento o delle categorie di soggetti che vengono a conoscenza dei dati in qualità di incaricati del trattamento.